

**CONTRATTO D'INGRESSO AL CENTRO DIURNO INTEGRATO
DELLA FONDAZIONE HONEGGER RSA O.N.L.U.S.**

TRA

La **FONDAZIONE HONEGGER R.S.A. O.N.L.U.S.** che gestisce un'unità d'offerta semiresidenziale di **Centro Diurno Integrato (C.D.I.)**, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Camera commercio, con sede legale in Albino (BG), via Cappuccini n. 10, in persona del Presidente pro tempore Avv. Delia Camozzi, domiciliato per la carica c/o la sede legale, di seguito per brevità indicato come **Fondazione**;

E

il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a
a _____, Prov. _____, il _____, e residente a
_____, Prov. _____, in Via
_____, n. _____ codice
fiscale _____, di seguito per brevità indicato/a come
Ospite

E

Il/la Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____, e
residente a _____, Prov. _____, in
Via _____, n. _____ tel. /
cell. _____ mail _____ codice fiscale
_____, nella sua qualità di
_____ (eventuale grado di parentela/affinità
e/o altro rapporto con l'Ospite), che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di
cui al presente contratto (di seguito indicato come "Obbligato principale" o semplicemente "obbligato"),

E

Il/la Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____, e
residente a _____, Prov. _____, in
Via _____, n. _____ tel. /
cell. _____ mail _____ codice fiscale
_____, nella sua qualità di
_____ (eventuale grado di parentela/affinità
e/o altro rapporto con l'Ospite), che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di
cui al presente contratto (di seguito indicato come "Secondo obbligato" o semplicemente "obbligato"),

E

(da compilare in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno)

Il/la Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____, e
residente a _____, Prov. _____, in
Via _____, n. _____ tel. /
cell. _____ mail _____ codice fiscale

_____, nella sua qualità di _____ (indicare sei tutore / curatore / amministratore di sostegno dell'Ospite) chiede in nome e per conto dell'Ospite sig./sig.ra _____ l'ingresso presso il Centro Diurno Integrato in relazione alla domanda presentata il _____ ed in conformità al provvedimento del Tribunale di _____ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso.

PREMESSO CHE

- L'Ospite e/o altro/i soggetto/i aventi titolo, con la domanda di ingresso presentata il _____, aveva/avevano manifestato il desiderio dell'ingresso del sig./sig.ra _____ c/o il Centro Diurno Integrato della Fondazione –autorizzato e accreditato al funzionamento da Regione Lombardia- e conferma/confermano il permanere di tale desiderio anche all'atto della sottoscrizione del presente contratto;
- La Fondazione ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per il Centro Diurno Integrato, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all'ATS, all'ASST o al Comune;
- A fronte dei servizi resi dalla Fondazione l'Ospite e l'/gli Obbligato/i che sottoscrive/sottoscrivono si assumono l'obbligazione economica nonché le altre obbligazioni riportate nell'accordo contrattuale;
- La persona indicata dall'Ospite e/o dall'/dagli Obbligato/i quale referente per le pratiche amministrative, le comunicazioni di carattere generale, sanitario viene individuata nel/nella sig./sig.ra _____ (in presenza di più soggetti "referenti" l'Ospite e gli altri aventi titolo convergono nell'individuazione del soggetto sopra indicato quale Referente principale che si farà carico di informare gli altri soggetti titolati riguardo alle comunicazioni rese dalla Fondazione).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 -Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto regola i rapporti di natura giuridica ed economica tra le parti contraenti derivanti dall'ingresso dell'Ospite nel Centro Diurno Integrato della Fondazione, sito in Albino in via Cappuccini, 10, che avviene in data _____.

Articolo 3 – Obblighi della Fondazione

1. La Fondazione si obbliga ad accogliere presso il proprio Centro Diurno Integrato l'Ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria in regime semi-residenziale, secondo gli obblighi derivanti dalla L.R. 3/2008 e dalla normativa nazionale e regionale vigente. Qualora alcune disposizioni del contratto o delle norme di convivenza (regolamento) fossero in conflitto con la suddetta normativa, la stessa è da ritenersi inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi in esso presenti.

2. Vengono erogati all'Ospite i seguenti servizi che sono compresi nella retta di frequenza:

- a) Assistenza medica generica;
- b) Assistenza infermieristica quotidiana diurna;
- c) Assistenza diurna alla persona con personale socio-sanitario qualificato (ASA, OSS);
- d) Assistenza nello svolgimento del bagno in vasca assistita;
- e) Somministrazione di farmaci propri;
- f) Applicazione e monitoraggio dei propri presidi di assorbimento per l'incontinenza;

- g) Prestazioni di fisioterapia;
- h) Percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- i) Fornitura del pasto principale, colazione e merenda (è prevista laddove richiesta dal MMG o altro specialista la possibilità di somministrare una dieta personalizzata);

Durante il periodo di permanenza al Centro Diurno l'Ospite continua a mantenere il proprio Medico di Medicina Generale sul quale permangono gli adempimenti e le funzioni previsti dalla normativa.

Durante la permanenza al Centro Diurno non vengono erogati i seguenti servizi:

- visite specialistiche e esami strumentali diagnostici;
- lavanderia e stireria degli indumenti personali;
- fornitura farmaci;
- fornitura presidi per l'incontinenza;
- fornitura di ausili alla deambulazione.

Per tutti i gli Ospiti è possibile fruire, previo pagamento secondo le tariffe indicate nella Carta dei Servizi ed affisse in struttura, del servizio di parrucchiere ed estetista. Riguardo agli orari di apertura del Centro ed alle modalità di accesso al servizio si rinvia sempre alla Carta dei Servizi.

E' possibile fruire del servizio di trasporto nelle modalità contemplate nella carta dei servizi nonché secondo le modalità e le tariffe annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A fronte del pagamento della retta la Fondazione si impegna ai sensi della normativa vigente:

- ⇒ alla stipula e al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
- ⇒ al rispetto ed alla tutela della privacy del Residente ai sensi della normativa in essere;
- ⇒ alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- ⇒ al rilascio entro i tempi utili della certificazione attestante il pagamento delle rette da utilizzare ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi;
- ⇒ alla diffusione della carta dei servizi;
- ⇒ ad assolvere ad ulteriori obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino da normativa vigente.

Articolo 4 – Obblighi dei contraenti

1. L'Ospite e l'/gli Obbligato/i si impegnano al pagamento della retta di frequenza, al rispetto di quanto contenuto nel presente contratto, al rispetto del regolamento di ospitalità che ne è parte integrante e di tutte le ulteriori regole di tempo in tempo vigenti all'interno della Fondazione. Il rispetto delle regole viene richiesto anche ai parenti/caregivers dell'Ospite al fine di mantenere il rapporto fiduciario tra la Fondazione ed i suoi Utenti.

Articolo 5 – Retta di frequenza e servizi accessori

1. La retta di frequenza giornaliera all'atto dell'ingresso, come determinata ed indicata in base alla tabella allegata alla Carta dei Servizi e che è già al netto dell'eventuale contributo del S.S.R., è pari ad € La retta giornaliera è differenziata sulla base della residenza anagrafica all'atto dell'ingresso tra residenti nel Comune di Albino e non residenti.

2. La retta potrà essere assoggettata all'adeguamento ISTAT al 1° gennaio di ogni anno, utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) in misura della variazione percentuale rilevata sul mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Gli adeguamenti ISTAT della retta verranno comunicati dalla Fondazione agli obbligati entro il mese di gennaio di ogni anno mediante affissione presso l'Ufficio Accettazione nonché c/o la "bacheca" presente al Centro Diurno.

3. L'Ospite e/o l'/gli Obbligato/i prende/prendono atto del fatto che nel corso della frequenza al CDI la retta potrà subire delle variazioni per motivazioni diverse da quanto riportato ai punti precedenti

(adeguamento ISTAT, altri incrementi). A titolo esemplificativo la Fondazione potrà incrementare la retta per la copertura dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni dovranno essere comunicate per iscritto, all'Ospite e/o al Terzo obbligato almeno 10 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, indirizzata all'Ospite e/o al Referente e mediante affissione alla bacheca del Centro Diurno. A seguito dell'incremento della retta, l'Ospite e/o gli altri aventi titolo, potranno recedere dal contratto nei termini stabiliti dall'articolo 9. Nel silenzio dell'Ospite e/o dell'/degli Obbligato/i la nuova retta s'intenderà accettata.

4. L'Ospite e/o il/gli Obbligato/i dichiara/dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese non comprese nella retta giornaliera (eventuali visite specialistiche ed esami, forniture di protesi quali occhiali, apparecchi acustici, spese personali (abbigliamento, generi voluttuari) nonché degli oneri relativi agli altri servizi accessori non compresi nella retta come indicato negli articoli precedenti.

5. Nel computo delle giornate per il pagamento della retta vengono calcolati il giorno di ingresso dell'Ospite e quello di uscita (dimissione, decesso). Per le assenze la retta giornaliera è ridotta di € 5,00/die a partire dal quarto giorno consecutivo di assenza. Se l'assenza si protrae oltre i quindici giorni consecutivi, a partire dal sedicesimo verrà riconosciuta un'ulteriore riduzione della retta pari ad € 4,00/die. Qualora l'Ospite non dovesse entrare/rientrare al Centro Diurno nel giorno prestabilito sarà comunque tenuto al pagamento della retta giornaliera nella misura intera.

Articolo 6 – Termini e modalità di pagamento retta di degenza

1. Il pagamento della retta mensile di frequenza dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 del mese in corso, tramite procedura SDD di addebito in automatico sul conto corrente indicato dall'Ospite e/o terzo obbligato che deve garantire le necessarie disponibilità per l'addebito (nel caso di mancato addebito la Fondazione potrà chiedere il rimborso delle spese bancarie dovute alla generazione dell'insoluto). Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata con la Fondazione.

2. In caso di mancato pagamento nei termini sopra stabiliti, potrà essere inviata all'Ospite e/o al/gli Obbligato/i la lettera di messa in mora cui farà seguito, in caso di mancato pagamento nei trenta giorni dalla comunicazione, altro avviso formale che intimerà l'assolvimento dell'obbligazione nei successivi 10 giorni trascorsi i quali il contratto dovrà considerarsi risolto di diritto con l'obbligo per l'Ospite di cessare la frequenza del C.D.I. entro 30 giorni. Anche con la dimissione dell'Ospite, laddove presente una situazione debitoria, la Fondazione potrà agire nei confronti dello stesso e/o del/dei Terzo/i obbligato/i per il recupero dei crediti relativi alle rette e prestazioni non pagate. In caso di messa in mora la somma dovuta sarà maggiorata degli interessi pari al Tasso Unico di Riferimento aumentato di 3 punti.

3. Anche nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Ospite e/o dai terzi non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta. Permane anche in tale fattispecie la possibilità per l'Ospite di recedere dal contratto fermo restando il pagamento della retta sino al giorno di frequenza del C.D.I..

4. Gli obbligati danno atto di essere a conoscenza del fatto che l'inadempimento nei pagamenti determinerà per la Fondazione il diritto ad agire giudizialmente ed esecutivamente per il recupero di ogni somma dovuta a titolo di retta, interessi e spese legali.

Articolo 7 – Custodia di oggetti e valori personali

Riguardo agli oggetti e beni personali, ai sensi dell'art. 1783 – 1786 c.c. la Fondazione risponde:

a) Quando le cose del Residente le siano state consegnate in custodia;

- b) Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783 – 1786 c.c., l'obbligo di accettare.

La Fondazione invita tutti gli Ospiti frequentanti il C.D.I. a non trattenere presso di sé denaro ed oggetti di valore in quanto declina qualsiasi responsabilità della loro eventuale perdita, anche in caso di furto o smarrimento, se non assegnati in diretta custodia della Fondazione.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

Il presente contratto potrà essere risolto per:

- recesso dell'Ospite e/o Obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 9;
- recesso della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 10;
- sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- decesso dell'Ospite;
- ogni altra causa prevista dalla legge.

Articolo 9 – Recesso del Residente e/o terzo

1. L'Ospite e/o gli aventi titolo hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, inviando comunicazione scritta tramite raccomandata A.R. o con modalità analoga (PEC, consegna brevi manu, etc) alla sede amministrativa della Fondazione.

2. E' richiesto che la comunicazione pervenga con un preavviso nel primo mese di almeno quindici giorni di effettiva presenza rispetto al giorno di dimissione. Successivamente al primo mese il tempo di preavviso si riduce a giorni sette di effettiva presenza rispetto al giorno di dimissione. In mancanza del preavviso richiesto sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

3. In ogni caso l'Ospite e/o gli altri Obbligati sono tenuti al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono del Centro Diurno da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e spese dello stesso e/o degli altri Obbligati.

4. La data di dimissione comunicata dall'Ospite diviene tassativamente l'ultimo giorno di presenza al Centro Diurno e, anche nell'interesse di soggetti terzi, non è possibile proseguire la frequenza oltre tale termine.

Articolo 10 – Recesso della Fondazione

1. La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto inviando comunicazione all'Ospite e/o all'/agli Obbligato/i con raccomandata A.R. o altra modalità equivalente (consegna brevi-manu, PEC), nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- ⇒ Entro 15 giorni di effettiva presenza dalla data di ammissione, qualora l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria ed al Centro Diurno, come evidenziato dalla relazione redatta dal Direttore Sanitario della Fondazione;
- ⇒ Per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza del l'Ospite in comunità, come evidenziato dalla relazione redatta dal Direttore Sanitario della Fondazione;
- ⇒ Per sopravvenuta condizione psico-fisica tale da rendere inappropriata la permanenza dell'Ospite nel C.D.I. come evidenziato dalla relazione del Direttore Sanitario della Fondazione
- ⇒ Per mancato pagamento della retta come previsto all'articolo 5;
- ⇒ Per assenza superiore ad un mese;
- ⇒ ritardo non concordato nell'ingresso al Centro Diurno superiore a sette giorni rispetto alla data prestabilita (in tal caso andrà comunque adempiuto il pagamento della retta dal giorno previsto di ingresso sino alla dimissione).

Articolo 11 – Dimissioni dell'Ospite

1. In caso di recesso dal contratto da parte della Fondazione come riportato all'articolo 10, in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita e

protetta facendosi carico, qualora gli altri soggetti obbligati non dovessero provvedere, ad informare il Comune di Residenza/ATS/ASST/MMG della dimissione.

Articolo 12 – Foro competente

1. In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Articolo 13 – Modifiche al contratto/divieto di cessione

1. Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

2. Salvo i casi previsti dalla legge vige il divieto di cessione del contratto salvo il consenso scritto delle parti. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Fondazione, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente.

Articolo 14 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia ed al Codice Civile. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente dalle stesse modificato ed integrato.

2. La Fondazione potrà disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi. Resta sempre fatta salva la possibilità per gli obbligati di recedere dal presente contratto nei termini previsti dall'articolo 9.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. La Fondazione garantisce la tutela dei dati personali del Residente e dei terzi contraenti, come specificato nell'informativa allegata e parte integrante del contratto.

2. All'ingresso in struttura sarà richiesta la sottoscrizione del modulo di consenso al trattamento dei dati personali, nel quale saranno indicate le persone autorizzate a parlare e ricevere informazioni dal personale sanitario e quelle da contattare in caso di emergenza.

3. Titolare del trattamento è il Presidente della Fondazione, responsabili il Direttore sanitario o suoi delegati per i dati in ambito sanitario, il Direttore amministrativo o suoi delegati per i dati in ambito amministrativo.

4. Gli interessati possono richiedere l'accesso alla documentazione socio sanitaria secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi e nei suoi allegati.

Albino, _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Fondazione Honegger RSA ONLUS

L'Ospite _____

Obbligato principale _____

Secondo Obbligato _____
(solo laddove presente)

Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore

Le clausole indicate agli articoli n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del c.c.

Albino, _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Fondazione Honegger RSA ONLUS

L'Ospite _____

Obbligato principale _____

Secondo Obbligato _____
(solo laddove presente)

Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore

Si dichiara di aver ricevuto, visionato e accettato i seguenti documenti:

- Carta dei Servizi e relativi allegati;
- Informativa trattamento dei dati personali.

Per la Fondazione Honegger RSA ONLUS

L'Ospite _____

Obbligato principale _____

Secondo Obbligato _____
(solo laddove presente)

Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore
